LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna - notificato presso la civica residenza il 30.05.2007 dalla Società Badioli S.p.a. "per l'annullamento dei seguenti atti tutti recanti diniego di condono edilizio su altrettante domande presentate ai sensi della L.326/2006 e L.R. Emilia Romagna N.23/2004 relativa al mutamento di destinazione d'uso senza opere, da alberghiero a civile abitazione, dello stabile posto in Cattolica Via Bologna, censito al foglio 1 mapp.4372: 1) prot. n.164 del 03.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano primo di mq.141,33; 2) prot. n.164 del 03.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano primo di mq.141,33; 3) prot. n.166 del 03.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano primo di mq.41,38; 4) prot. n.167 del 04.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano secondo di mq.41,43; 5) prot. n.168 del 04.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano secondo di mq.46,62; 6) prot. n.169 del 04.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano secondo di mq.77,28; 7) prot. n.170 del 04.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano terzo di mq.41,38; 8) prot. n.171 del 04.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano terzo di mq.41,43; 9) prot. n.172 del 11.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano terzo di mq.46,42; 10) prot. n.173 del 04.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano terzo di mq.77,28; 11) prot. n. 174 del 04.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano quarto di mq.41,38; 12) prot. n.175 del 04.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano quarto di mq.41,43; 13) prot. n.176 del 04.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano quarto di mq.46,62; 14) prot. n.177 del 04.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano quarto di mq.77,28; 15) prot. n.178 del 04.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano quarto di mq.67,72; 16) prot. n.179 del 04.05.2007 notificato 11.05.2007 relativa a porzione di fabbricato al piano attico di mq.74,88";

Visti i motivi del ricorso suddetto. "1)Questione di costituzionalità dell'ar.37 della L.R. Emilia Romagna per violazione dell'art.117 Cost. In materia di legislazione regionale concorrente e dei principi interpretativi di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n.196/2004 e n.49/2006; 2) Questione di costituzionalità dell'art.5 comma 2 bis del D.L.12.07.2004 n.168 convertito in Legge 191/2004 in relazione agli art.3 e 117 Cost; 3) Violazione dell'art.37 della L.R. Emilia Romagna n.23/2004 ed eccesso di potere per illogicità e contradditorietà";

Viste le conclusioni così testualmente rassegnate dai ricorrenti: "Voglia l'On. Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna: preliminarmente, rilevata la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità dell'art.37 della L.R. Emilia Romagna 24.10.2004 n.23 e dell'art.5 comma 2 della legge statale 191/2004, sospendere il presente giudizio e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale per la conseguente pronunzia; nel merito ed in accoglimento del presente ricorso, annullare gli atti impugnati, con vittoria delle spese di causa.";

Ritenuto necessario, utile ed opportuno resistere in giudizio nella causa in oggetto, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

Considerato che il Comune è dotato di un Ufficio Legale - Avvocatura Civica, il cui Responsabile Avv. Andrea Berti è iscritto all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art.3 del R.D.L. 27.11.1933, n.1578;

Vista la deliberazione di Giunta n.93 del 20.07.2005 attuativa dell'art.27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 - Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visti gli artt.28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con voti palesi, unanimi

D E L I B E R A

1) di resistere nel giudizio promosso dalla Soc. Badioli Spa con ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna - Bologna- notificato presso la civica residenza il 30.05.2007;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.